



PROTOCOLLO PER IL PASSAGGIO DAL CCNL UNIONMECCANICA CONFAPI A QUELLO FEDERMECCANICA/ASSISTAL

Il 13 novembre 2013, a Roma, Fim e Uilm hanno sottoscritto con Federmeccanica e Assital un Protocollo per agevolare il “passaggio di contratto” da quello Unionmeccanica Confapi a quello Federmeccanica/Assistal del 5 dicembre 2012.

Tale Protocollo è stato definito a partire dalla constatazione che nel sistema associativo di Confindustria vi sono imprese che applicano tutt’ora il CCNL Unionmeccanica.

Il passaggio potrà avvenire con decorrenza 1° gennaio 2014 o 1° gennaio 2015 (fatti salvi eventuali accordi differenti definiti a livello aziendale) in modo da evitare qualsiasi possibile remissione – sia pur transitoria – sui minimi contrattuali.

In particolare, è stato definito uno schema di transizione tra l’inquadramento Unionmeccanica e quello del CCNL 5 dicembre 2012 (tenendo conto delle modifiche in quella sede definite che entreranno in vigore il 1° gennaio 2014) che riportiamo di seguito:

CCNL Unionmeccanica		CCNL 5 dicembre 2012
Categoria		Categoria
1 ^a	diventa	1 ^a
2 ^a	diventa	2 ^a
3 ^a	diventa	3 ^a
4 ^a	diventa	4 ^a
5 ^a	diventa	5 ^a
6 ^a	diventa	5 ^a s
7 ^a	diventa	6 ^a
8 ^a	diventa	7 ^a
9 ^a	diventa	7 ^a
8 ^a q	diventa	8 ^a
9 ^a q	diventa	8 ^a

Per i dipendenti inquadrati nella 9^a categoria (siano essi impiegati o quadri), la garanzia dell’invarianza della retribuzione avverrà con apposito superminimo assorbibile solo in caso di passaggio a categoria superiore. Lo stesso avverrà per i dipendenti inquadrati nella 1^a, che nel CCNL Unionmeccanica beneficiano di un superminimo collettivo di 5,16 euro mensili.

Per tutte le altre categorie non è necessario definire tale procedura perché i minimi previsti nel CCNL Federmeccanica/Assistal del 5 dicembre 2012 risultano più elevati, sia pur di poco, alle date del possibile passaggio. Così come la retribuzione annua contrattuale risulta superiore.

Analogamente saranno trattati gli aumenti periodici di anzianità della 9^a categoria, che saranno equiparati a quelli della 8^a categoria, con l’attribuzione della differenza in un superminimo assorbibile solo in caso di passaggio a categoria superiore.

Gli apprendisti già assunti manterranno le normative previste dal contratto individuale e – se necessario – al termine dell’apprendistato saranno reinquadrati secondo lo schema di cui sopra.

Per quanto riguarda la normativa su “Lavoro straordinario, notturno e festivo” è stata definita una “finestra” di un anno dalla data di passaggio al CCNL 5 dicembre 2012, (quindi fino al 31 dicembre 2014 per le aziende che passeranno con decorrenza 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2015 per le imprese che passeranno con decorrenza 1° gennaio 2015) durante la quale si continueranno ad applicare i trattamenti previsti dal CCNL Unionmeccanica. Dopodichè si applicheranno le normative e le maggiorazioni del CCNL Federmeccanica/Assistal del 5 dicembre 2012.



Per quanto riguarda il trattamento delle festività e in particolare per quelle che cadono dal lunedì al venerdì e dell'Epifania, laddove cada di sabato o di domenica, che secondo il CCNL Unionmeccanica vanno pagate nella misura di 8 ore, il Protocollo prevede la definizione di un elemento retributivo annuo calcolato sul valore di 12 ore e 10 minuti per la retribuzione del lavoratore al momento del passaggio di CCNL. Tale importo potrà essere pagato con la retribuzione del mese di dicembre di ciascun anno o essere suddiviso in quote mensili.

Per quanto riguarda il trattamento di malattia, il Protocollo prevede che si applicheranno le norme e i trattamenti previsti dal CCNL Federmeccanica/Assistal del 5 dicembre 2012 e quindi:

- l'eliminazione della sommatoria per la determinazione del trattamento economico;
- conteggio per la conservazione del posto in giorni;
- tutela all'80% per le malattie di più lunga durata;
- penalizzazione della quarta e delle successive malattie brevi (fino a 5 giorni compresi) nell'anno solare, ma tutela delle malattie brevi ma gravi.

Solo per le malattie in corso al momento del passaggio di CCNL (1° gennaio 2014 o 1° gennaio 2015) sarà mantenuto il trattamento precedente.

Sempre dalla data del passaggio di CCNL (1° gennaio 2014 o 1° gennaio 2015) dipendenti potranno aderire a mètaSalute e a Cometa.

Per quanto riguarda i diritti sindacali, la disciplina precedentemente applicata del CCNL Unionmeccanica Confapi in materia di numero degli RSU e di permessi continuerà ad essere applicata fino alla scadenza di ciascuna RSU.

Uilm nazionale

Roma, 18 novembre 2013